

# TI\_GERICHTE 52.2002.364 vom 26. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.364](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.364)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.364 du 26 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.364 del 26 novembre 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

aumenti di costi dedotti da atti del municipio - arredamento, impiantistica	206'295.80 -	
bonifica terreno	105'722.00 - raccordo stradale	35'000.00 -
collegamento a posteggi	84'000.0 - servizi seminterrato	119'430.00 -
migliorie impiantistica	107'044.90 - aumento volumetria	108'000.00
totale	765'492.70	765'492.70

### E. 2

aumenti di costi per altre modifiche e migliorie dedotti dal confronto preventivo / liquidazione - ufficio postale 23'000.00 - isolamento condotte 29'151'60 - impianto riscaldamento 29'173.00 totale 81'324.60 81'324.60 Per l'intero centro comunale, ha quindi stabilito un maggior costo di fr. 875'372.30. Considerata la diminuzione dei costi di costruzione che si è verificata tra il 1992 ed il 1998, peraltro documentata dall'evoluzione dell'ICZ (1992; 120.4; 1998; 111.4), il perito è tuttavia giunto alla conclusione che questa maggior spesa fosse stata assorbita da quella che ha chiamato "contrazione congiunturale dei preventivi". Ne ha quindi dedotto che il sorpasso dei crediti votati fosse quello (fr. 429'256.25), risultante dalla compensazione tra il sorpasso verificatosi per la costruzione della casa comunale (fr. 483'857.35) ed il risparmio conseguito nella costruzione del centro PCi (fr. 54'601.10), importi che corrispondono ai dati indicati dal municipio nella tabella comparativa (preventivo - liquidazione), annessa alla relazione di chiusura (dei conti) del centro comunale, sottoposta al consiglio comunale per approvazione. La deduzione sfugge alle critiche dei ricorrenti. Considerato che le modifiche e le migliorie apportate in corso di costruzione si intrecciano inscindibilmente con le opere stesse, i maggiori costi indotti da queste varianti non potevano essere dedotti diversamente e con maggior precisione. Le singole voci di maggior spesa, ritenute dal perito, appaiono sufficientemente documentate. Non v'è quindi motivo di scostarsene. Né per rinviare gli atti al Consiglio di Stato per procedere ad ulteriori verifiche, tanto sterili, quanto dispendiose, come pretendono i ricorrenti, né per ridurre il sorpasso a fr. 86'583.70, come chiede il municipio. 5. Spese di perizia 5.1. Giusta l'art. 28 cpv. 1 PAm, "l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia" variante da fr. 10.- a fr. 10'000.-. La disposizione in questione non stabilisce espressamente che l'autorità amministrativa può porre anche le spese a carico delle parti. È tuttavia evidente che lo sottintende. Ne da indirettamente conferma il cpv. 2, a norma del quale "la condanna nelle spese contro più persone s'intende solidalmente fra di loro". In tal senso va la prassi consolidata del Consiglio di Stato e di

questo tribunale, che da anche per scontato che tasse di giustizia e spese siano addebitate alla parte soccombente. 5.2. In concreto, i ricorrenti contestano il dispositivo del giudizio che pone a loro carico 1/3 delle spese di perizia (fr. 19'421.80), ossia fr. 6'473.93. A ragione, poiché i ricorrenti, nel procedimento davanti al Consiglio di Stato, non sono rimasti soccombenti. Il fatto che il Governo abbia, per sua comodità, evaso il ricorso ai sensi dei considerandi, non significa che l'impugnativa sia stata respinta. La decisione impugnata è infatti stata annullata e riformata. Che la modifica apportata si riduca ad una piccola correzione (fr. 29'422.50), scarsamente rilevante dal profilo delle cifre in discussione e delle ripercussioni pratiche, nulla toglie al fatto che il ricorso sia stato sostanzialmente accolto. Circostanza questa che impedisce di porre a carico dei ricorrenti le ingenti spese provocate dalla perizia ordinata d'ufficio dal Consiglio di Stato. 5.3. Resta da stabilire se le spese poste a carico dei ricorrenti debbano essere addebitate al comune. Ora, è ben vero che di regola le spese vanno addebitate alla parte soccombente. Non si può tuttavia ignorare che i comuni vanno solitamente esenti da tasse e spese in tutti i casi in cui non compaiono in giudizio per tutelare i loro particolari interessi (RDAT 1993 I n. 19; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, n. 3 b). Verificandosi questa ipotesi nel caso in esame, la quota di spese di perizia addebitata ai ricorrenti va quindi posta a carico dello Stato. Non essendo dato il ricorso adesivo, il comune non può essere invece sgravato della quota di spese che il Consiglio di Stato gli ha addebitato. 6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto nella misura in cui è volto a rimettere in discussione il sorpasso di spesa (fr. 429'256.25) ritenuto dal Consiglio di Stato. Va invece accolto nella misura in cui ha per oggetto la condanna al pagamento di una parte delle spese di perizia. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio e dall'assegnazione di ripetibili (compensate). Per questi motivi, visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza, il dispositivo n. della decisione 3 settembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4197) è riformato nel senso che le spese di perizia sono a carico del comune di \_\_\_\_\_ nella misura di 2/3 e dello Stato per la differenza. 2. Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario